



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo  
Sezione Tecnica/Operativa

Via del Faro, 24 – 30013 Cavallino Treporti (VE) – Tel. 041/968270 Fax 041/968962  
PEI [uciesolo@mit.gov.it](mailto:uciesolo@mit.gov.it) – PEC [cp-jesolo@pec.mit.gov.it](mailto:cp-jesolo@pec.mit.gov.it) – Sito web [www.guardiacostiera.gov.it/jesolo](http://www.guardiacostiera.gov.it/jesolo)

Ordinanza n. 23/2018

ACCENSIONE DI ARTIFIZI PIROTECNICI LITORALE DI CAVALLINO TREPORTI

Località: Arenile del Comune di Cavallino Treporti (VE) antistante *camping Residence, Enzo e Sant'Angelo*;  
Data: Mercoledì 01 agosto 2018 dalle ore 21:30 alle ore 00.30 circa; (con riserva di recupero causa condizioni metereologiche avverse in data 02 agosto 2018);  
Esecutore: Stabilimento Pirotecnico Friulveneto s.r.l. 041/437099.

Il Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Jesolo:

- VISTE le istanze assunte al prot. n. 2170, n. 2171 e n. 2172 in data 05.04.2018 dalla Sig.ra GUIDA Michela nata a Genova il 29.02.1968 e residente a Salzano (VE) via Villetta n. 55/A, in qualità di rappresentante legale dello "Stabilimento Pirotecnico Friulveneto s.r.l.", con sede legale a Salzano (VE) in via Montegrappa, 86/A, con la quale si richiede l'emissione di apposita Ordinanza che disciplini la sicurezza della navigazione e della balneazione nelle zone interessate dagli spettacoli pirotecnici che saranno effettuati il giorno 01 agosto 2018 a partire dalle ore 22.00 circa;
- VISTA l'Ordinanza prot. n. 112 in data 12.12.2017 "Disciplina delle Manifestazioni Pirotecniche 2018" emanata dal Responsabile del Servizio Gare, Affari Legali, Assicurazioni, Trasparenza Societaria, Provveditorato e Permessi per Manifestazioni del Comune di Cavallino Treporti (VE);
- VISTA la determinazione R.G. n. 1488 e n. 1489 in data 30.07.2018 emanate dall'Ufficio di Staff – GAC legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato del Comune di Cavallino Treporti (VE);
- VISTA la propria Ordinanza di "Sicurezza Balneare" n. 07/2016 datata 23.04.2016, con la quale sono state disciplinate le attività balneari che si svolgono negli specchi acquei ricadenti nella giurisdizione dei Comuni costieri di Jesolo e Cavallino-Treporti;
- VISTA l'Ordinanza sulle attività balneari n. 22 emanata dal Responsabile del Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio del Comune di Cavallino – Treporti (VE) in data 13.04.2018, per disciplinare le varie attività balneari che si esercitano nelle zone demaniali marittime del litorale di Cavallino-Treporti;
- VISTO il Decreto prot. n. 75173/2015 Area 1 emanato in data 22.12.2015 dalla Prefettura di Udine, con il quale la Sig.ra GUIDA Michela, in qualità di rappresentante legale dello "Stabilimento Pirotecnico Friulveneto s.r.l.", con sede legale a Salzano (VE) in via Montegrappa, 86/A, è stato autorizzato a gestire lo stabilimento per la produzione di fuochi d'artificio sito nel Comune di Salzano (VE) in via Montegrappa, 86/A;
- VISTE le licenze ad esercitare il mestiere di fochino; attestanti le idoneità dei Sig.ri: STEVANATO Roberto - STEVANATO Giovanni - STEVANATO Lucio - GUIDA Michela - SCAGGIANTE Massimo - MILAN Michele - CAUSIN Flavio - CIPRIANI Alberto - BEGGIN Pietro - FAVARO Diego;
- VISTA la polizza assicurativa n. 17017817 stipulata dalla società "Stabilimento Pirotecnico Friulveneto s.r.l." con la società "ALL INSURANCE BROKER SRL";

- VISTA la Circolare 11 gennaio 2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell'Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 in data 02.02.2001, recante "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.";
- VISTI gli artt. 17, 30, 80 ed 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTA la e-mail prot. n.5059 in data 26.07.2018 con la quale è stata richiesta al Comando Marittimo Nord La Spezia l'emissione di apposito Avviso urgente ai Naviganti;
- VISTE le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (Colreg '72), resa esecutiva con la legge 21.12.1977, n. 1085;
- CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e della balneazione, interdichino temporaneamente, le zone di mare interessate dall'accensione di fuochi pirotecnici antistanti i tratti di costa situati in prossimità dell'arenile del Comune di Cavallino-Treporti, antistante il *camping Residence*, *camping Enzo* e il *camping Sant'Angelo* al contempo, il regolare svolgimento delle manifestazioni di cui trattasi;

#### RENDE NOTO

che dalle ore 22.00 alle ore 24.00 circa del giorno 01 agosto 2018 (con riserva di recupero causa condizioni metereologiche avverse in data 02 agosto 2018) le zone di mare antistanti il litorale del Comune di Cavallino Treporti fronte *camping Residence*, *camping Enzo* e *camping Sant'Angelo*, individuate negli stralci planimetrici allegati, saranno interessate dall'accensione di fuochi pirotecnici;

#### ORDINA

ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare

#### Art. 1

#### Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

A decorrere dalle ore 21.30 del giorno 01 agosto 2018 e fino alle ore 00.30 del giorno 02 agosto 2018, (con riserva di recupero causa condizioni metereologiche avverse in data 02 agosto 2018) nelle zone di mare antistanti il litorale del Comune di Cavallino Treporti – contraddistinte da un semicerchio avente raggio di 500 mt. e centro nel punto in coordinate (WGS 84):

	<i>LATITUDINE</i>	<i>LONGITUDINE</i>
RESIDENCE	45°28'32"N	012°34'25"E
SANT'ANGELO	45°28'16"N	012°33'25"E
ENZO	45°27'08"N	012°29'46"E

è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- effettuare qualsiasi altra forma di attività e con qualsiasi mezzo sia subacquea che di superficie.

#### Art. 2

#### Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi o al committente dell'evento;
- le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

### Art. 3

#### Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni alle aree d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

### Art. 4

#### Prescrizioni ed obblighi da rispettare da parte della società organizzatrice/committenza

- a) la ditta organizzatrice dovrà accertare che le condizioni meteorologiche siano favorevoli e che la direzione e l'intensità del vento siano tali da consentire la ricaduta dei fuochi in una zona di sicurezza sia a terra che in mare, senza interessare persone, unità navali e/o oggetti posti nelle vicinanze del punto di sparo;
- b) la ditta organizzatrice/il committente dovrà accertarsi, che prima dell'inizio degli spettacoli pirotecnici, gli specchi acquei di cui al precedente art. 1 siano sgombri da persone ed unità navali;
- c) la ditta organizzatrice dovrà disporre l'immediata sospensione delle manifestazioni in caso di condizioni meteomarine sfavorevoli; del pari le predette manifestazioni dovranno essere sospese qualora venissero a mancare, per qualsiasi motivo, le condizioni minime di sicurezza;
- d) di qualsiasi rilevata anomalia e/o condizioni di potenziale pregiudizio per il regolare e sicuro svolgimento degli spettacoli dovranno essere tempestivamente informato l'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo (tel. 041/968962 – 968270) per le eventuali determinazioni di competenza.

### ART. 5

#### Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza, emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima, ai soli fini della disciplina della sicurezza della navigazione e dei controlli di polizia marittima.

Qualora dovessero ricorrere motivi di pubblico interesse o comunque verificarsi situazioni tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, questa Autorità Marittima si riserva la facoltà di procedere a sospendere in qualsiasi momento la manifestazione in parola.

L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi e del mancato rispetto del presente atto ordinatorio ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento della manifestazione in parola.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita a norma di Legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione sarà, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione ai Comuni ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web di questo Comando: [www.guardiacostiera.gov.it/jesolo](http://www.guardiacostiera.gov.it/jesolo);
- d) invio a cooperative di pesca, concessionari demaniali, circoli nautici, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Cavallino Treporti, 31.07.2018

IL COMANDANTE  
T.V.(CP) Luigi TRICARICO  
(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)

